


*Scelte
sicure*

Sai Incontra



Libretto di Polizza

Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito riportato, è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il Notaio Ettore Morone di Torino con atto del 06/11/2002, repertorio n. 100702/15068.

SAI Incontra è la nuova polizza di Responsabilità Civile pensata da FONDIARIA-SAI per andare incontro alle esigenze di sicurezza delle persone che vivono e lavorano nel mondo della scuola, dello sport e del tempo libero, nonché di coloro i quali sono proprietari di fabbricati e di terreni.

La polizza si caratterizza per la varietà delle attività assicurabili e per l'ampiezza di scelta dei massimali; inoltre, alla garanzia di Responsabilità Civile è stata affiancata la Tutela Giudiziaria, così da offrire la possibilità di costruirsi una copertura assicurativa realmente completa.

Il contratto è costituito da:

- il presente libretto, che contiene la enunciazione contrattuale delle garanzie e delle condizioni di assicurazione;
- la scheda nella quale sono individuati i rischi coperti per le somme da Lei assicurate, nonché il premio.

Quadro I

La Responsabilità Civile

Definizioni pag. 4

Sez. I – Responsabilità Civile verso Terzi

- Dirigente scolastico pag. 5
- Responsabile Amministrativo scolastico pag. 7
- Insegnante scolastico pag. 9
- Personale A.T.A. pag. 11
- Agenzia di viaggio / Tour operator pag. 13
- Associazione di volontariato pag. 16
- Associazione sportiva /
Associazione o Circolo ricreativo-culturale pag. 18
- Guida alpina / Guida turistica pag. 20
- Gestore / Proprietario di impianto sportivo pag. 21
- Istruttore sportivo pag. 22
- Proprietario di fabbricato pag. 23
- Proprietario di terreno pag. 25

Tabella Codici delle Attività,
dei Parametri e delle Condizioni Aggiuntive pag. 26

Sez. II – Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO)

pag. 27

Norme comuni alle garanzie RCT e RCO pag. 28

Quadro II

La Tutela Giudiziaria

pag. 32

Condizioni generali di assicurazione

pag. 34

La Responsabilità Civile

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose.

Dipendente

La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera alle dipendenze dell'Assicurato.

Franchigia

La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Introiti

Il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni.

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni.

Scoperto

La parte di danno o perdita patrimoniale, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale.

Sez. I – Responsabilità Civile verso Terzi

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di DIRIGENTE di una istituzione scolastica, sia di ruolo che incaricato, per:

- a) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. Si intende compresa anche l'attività svolta in qualità di Presidente in commissioni per gli esami di Stato o di licenza media, in commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre, la reggenza di un'altra istituzione scolastica diversa da quella di appartenenza e i rapporti di collaborazione con le università;
- b) i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli insegnanti, il personale non docente (A.T.A.) e gli allievi, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche. Si intendono compresi il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.

L'assicurazione è altresì operante in relazione alla conduzione dell'edificio scolastico.

La garanzia vale anche per:

- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di coordinamento e di gestione del personale, nonché quelle inerenti alla instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il tutto con il limite di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo;

- i danni cagionati ad opere di valore storico/artistico/culturale/naturalistico, con il limite di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Il codice identificativo del rischio assicurato e i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale:

- a) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate a lui stesso e/o alla Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo;
- b) per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Qualora un evento coperto dalla presente polizza coinvolgesse più persone assicurate con separate polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile presso la FONDIARIA-SAI, quest'ultima non pagherà somme superiori a Euro 2.500.000 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate coinvolte.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose e alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Tutela privacy

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– Documenti e atti di archivio

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garan-*

zie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g), l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, l'assicurazione non vale per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a:

- mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Assicurato o dall'istituzione scolastica di appartenenza, nonché al mancato rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- obblighi derivanti all'Assicurato a norma del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche e integrazioni;
- sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione;
- appropriazione indebita da parte delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di immobili scolastici o di loro pertinenze;
- responsabilità derivanti all'Assicurato in qualità di Dirigente Regionale scolastico.

Condizione Aggiuntiva

B) Mense / bar / distributori automatici

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione di mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO per i danni e per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. L'assicurazione vale anche per:

- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatto colposo proprio connesso a responsabilità amministrative o contabili, a condizione che le stesse siano state accertate e quantificate dal giudice competente;
- le perdite patrimoniali derivanti dall'attività di coordinamento e di gestione del personale a lui affidato, con il limite di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Il codice identificativo del rischio assicurato e i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale:

- a) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate a lui stesso e/o alla Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere

nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo;

- b) per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Qualora un evento coperto dalla presente polizza coinvolgesse più persone assicurate con separate polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile presso la FONDIARIA-SAI, quest'ultima non pagherà somme superiori a Euro 2.500.000 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate coinvolte.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

- **Tutela privacy**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente

te cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– Documenti e atti di archivio

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, l'assicurazione non vale per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a:

- mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'istituzione scolastica di appartenenza, nonché il mancato rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione;
- appropriazione indebita da parte delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'INSEGNANTE SCOLASTICO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di INSEGNANTE SCOLASTICO per danni involontariamente cagionati a Terzi – compresi gli alunni, il personale non docente (A.T.A.) e gli altri insegnanti scolastici – per fatto proprio o del personale non docente del quale debba rispondere, in quest'ultimo caso sempreché sussista la responsabilità civile dell'Assicurato.

L'assicurazione è operante, nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.

Per i danni cagionati ad opere di valore storico/artistico/culturale/naturalistico la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

L'assicurazione vale anche per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il codice identificativo del rischio assicurato e i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale:

- a) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso

dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Qualora un evento coperto dalla presente polizza coinvolgesse più persone assicurate con separate polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile presso la FONDIARIA-SAI, quest'ultima non pagherà somme superiori a Euro 2.500.000 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate coinvolte.

Franchigia

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Tutela privacy

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di

trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– Documenti e atti di archivio

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, l'assicurazione non vale per i danni alle attrezzature, agli apparecchi e ai macchinari di proprietà dell'istituzione scolastica di appartenenza.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE (AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO – A.T.A.)

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE (A.T.A.) per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli alunni, gli insegnanti e l'altro personale non docente (A.T.A.).

Limitatamente all'esercizio delle funzioni di PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE AMMINISTRATIVO, la garanzia vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere – derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

L'assicurazione è operante, nei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione, gli intervalli fra le lezioni e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza della scuola o Istituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione.

L'assicurazione vale anche per:

- l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatto colposo proprio connesso a responsabilità amministrative o contabili, a condizione che le stesse siano state accertate e quantificate dal giudice competente;
- il servizio svolto all'esterno della scuola purché tale servizio venga effettuato su preciso mandato del Dirigente scolastico o del Responsabile Amministrativo scolastico;

- i danni cagionati ad opere di valore storico / artistico / culturale / naturalistico, con il limite di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Il codice identificativo del rischio assicurato e i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale:

- a) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) per le richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per sinistro e periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Qualora un evento coperto dalla presente polizza coinvolgesse più persone assicurate con separate polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile presso la FONDIARIA-SAI, quest'ultima non pagherà somme superiori a Euro 2.500.000 per periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone assicurate coinvolte.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose e alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Tutela privacy

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– Documenti e atti di archivio

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, l'assicurazione non vale per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a:

- danneggiamenti alle attrezzature, agli apparecchi e ai macchinari di proprietà dell'istituzione scolastica di appartenenza;
- sanzioni inflitte a qualunque titolo all'Assicurato stesso, all'istituzione scolastica di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'AGENZIA DI VIAGGI / TOUR OPERATOR

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni o perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di VENDITA DI BIGLIETTI / INTERMEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Il codice identificativo del rischio assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione volontaria dell'attività da parte dell'Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Per le perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicu-

rativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose e alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 per persona danneggiata e con il massimo di Euro 25.000 per i danni a cose ed Euro 5.000 per le perdite patrimoniali.

Estensione territoriale

A deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Estensione territoriale*, l'assicurazione vale per il mondo intero.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Conduzione uffici

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.

– Bagagli ed oggetti personali

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-j)*, l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali dei clienti viaggiatori, esclusi in ogni caso denaro, preziosi e titoli in genere.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 250 per persona danneggiata.

– Mostre ed esposizioni

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi cagionati dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

Tale estensione è limitata ai territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera.

– **Committenza auto**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. c)*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i danni cagionati alle persone trasportate.

– **Tutela privacy**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– **Documenti e atti di archivio**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere.

Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia i danni e le perdite patrimoniali:

- derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili; è tuttavia garantita per veicoli e natanti la Responsabilità Civile derivante, nei confronti dei clienti viaggiatori, all'Assicurato dalla sua qualità di committente o appaltante dei servizi di trasporto; riguardo all'uso di mezzi di trasporto aereo, la garanzia diventa inoperante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- da responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizi relativo all'esecuzione del viaggio o del soggiorno;
- conseguenti a fatti di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 19 della C.C.V. (Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio, recepita in Italia con Legge 27/12/1977 n° 1084) in qualità di organizzatore;
- conseguenti a guerre dichiarate e non, rivoluzioni, insurrezioni, scioperi, tumulti, agitazioni e atti di terrorismo; a dirottamento forzato o sequestro illegale; a confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, requisizione su ordine di qualsiasi Autorità nazionale o locale;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di immobili;
- derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita;
- da insolvenza, fallimento, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato.

Inoltre, nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

Conformità agli obblighi di legge

La presente assicurazione risponde alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 111 e dalla C.C.V. (Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio, recepita in Italia con Legge 27/12/1977 n° 1084).

Condizione Aggiuntiva

B) Mense / bar / distributori automatici

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione di mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni o perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Il codice identificativo del rischio assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione volontaria dell'attività da parte dell'Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Per le perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla con-

correnza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose e alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000 per i danni a cose ed Euro 5.000 per le perdite patrimoniali.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Condizione uffici

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.

– Organizzazione / partecipazione a manifestazioni

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a manifestazioni aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni. È compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio da parte dell'Assicurato dei propri stands espositivi.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dallo smercio al dettaglio e/o dalla somministrazione di sostanze alimentari e bevande da lui stesso effettuato nel corso della manifestazione.

Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di tribune e palchi.

Sono altresì esclusi i danni subiti dai partecipanti a gio-

chi o gare e i danni provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.

– **RC personale dei volontari**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti, regolarmente iscritti nel registro degli aderenti all'associazione (in conformità a quanto previsto da D.M. 14/02/92 e D.M. 16/11/92 e successive modifiche o integrazioni), che prestano attività di volontariato. I soggetti di cui sopra non sono considerati Terzi tra loro.

– **Committenza auto**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. c)*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i danni cagionati alle persone trasportate.

– **Tutela privacy**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresi gli iscritti all'associazione – derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– **Documenti e atti di archivio**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia i danni e le perdite patrimoniali:

- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.

Condizione Aggiuntiva

B) Mense / bar / distributori automatici

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione di mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONE o CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni o perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ASSOCIAZIONE SPORTIVA / ASSOCIAZIONE o CIRCOLO RICREATIVO-CULTURALE, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Il codice identificativo del rischio assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per cessazione volontaria dell'attività da parte dell'Assicurato; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Per le perdite patrimoniali l'assicurazione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero

delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose e alle perdite patrimoniali la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000 per i danni a cose ed Euro 5.000 per le perdite patrimoniali.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Conduzione locali

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi derivanti dalla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività assicurata.

– Organizzazione / partecipazione a manifestazioni

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa ai danni e alle perdite patrimoniali a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di organizzatore o di partecipante a manifestazioni sportive o aventi finalità ricreativo-culturali e/o di promozione o sostegno all'attività associativa; sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni. È compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio da parte dell'Assicurato dei propri stands espositivi.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dallo smercio al dettaglio e/o dalla somministrazione di sostanze alimentari e bevande da lui stesso effettuato nel corso della manifestazione.

Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di palchi, nonché quelli provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.

– RC personale degli associati

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli associati

per la pratica delle attività sportive e/o ricreativo-culturali organizzate dall'associazione / circolo.

Gli associati non sono considerati Terzi tra loro.

– **RC personale degli istruttori sportivi / animatori**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale degli istruttori sportivi e degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione / circolo, anche se non dipendenti o associati.

– **Committenza auto**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. c)*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i danni cagionati alle persone trasportate.

– **Tutela privacy**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresi gli iscritti all'associazione / circolo – derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– **Documenti e atti di archivio**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale de-

roga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia i danni e le perdite patrimoniali:

- derivanti dalla gestione / proprietà di impianti sportivi;
- derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di tribune / gradinate e palchi;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite patrimoniali derivanti dalla pratica di:

- attività sportive a livello professionistico;
- attività che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti a motore di qualsiasi genere e/o l'utilizzo di animali;
- attività sportive con utilizzo di armi da fuoco;
- sports aerei in genere e paracadutismo;
- arti marziali;
- attività subacquee.

Sono infine esclusi i danni e le perdite patrimoniali cagionati ai partecipanti a corse o gare.

Condizione Aggiuntiva

B) Mense / bar / distributori automatici

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione di mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile della GUIDA TURISTICA/ALPINA

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GUIDA TURISTICA / ALPINA svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Il codice identificativo del rischio assicurato ed i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o cessazione volontaria dell'attività da parte dello stesso; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Per i danni cagionati ad opere di valore storico / artistico / culturale / naturalistico la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Franchigia

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.

Esclusioni

Resta fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del GESTORE / PROPRIETARIO DI IMPIANTO SPORTIVO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di GESTORE/PROPRIETARIO DI IMPIANTO SPORTIVO, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. Per IMPIANTO SPORTIVO si intende l'insieme delle attrezzature, delle aree / superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni fisse, porte o cancelli anche automatici) e dei manufatti (esclusi i fabbricati e le tribune / gradinate) direttamente destinati alla pratica dell'attività sportiva. Sono inclusi i locali adibiti a spogliatoio, i percorsi privati e le zone di collegamento tra le suddette aree / superfici, nonché gli alberi, le insegne e i cartelli eventualmente presenti. Il codice identificativo del rischio assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o cessazione volontaria dell'attività da parte dello stesso; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Condizione Particolare (sempre operante)

– Committenza auto

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. c)*, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo. Sono compresi i danni cagionati alle persone trasportate.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria dell'IMPIANTO SPORTIVO;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.

Condizioni Aggiuntive

A) Tribune / gradinate

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto nell'**Oggetto dell'assicurazione**, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione / proprietà di tribune / gradinate.

Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 1/3 dello stesso per sinistro e per periodo assicurativo.

B) Mense / bar / distributori automatici

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. n)*, l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla gestione di mense / bar / distributori automatici di alimenti o bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'ISTRUTTORE SPORTIVO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i partecipanti alle attività sportive, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio dell'attività di ISTRUTTORE SPORTIVO svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. Il codice identificativo del rischio assicurato ed i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o cessazione volontaria dell'attività da parte dello stesso; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limite di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Franchigia

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250 per ogni sinistro.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

– Tutela privacy

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti / allievi, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

– Documenti e atti di archivio

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. e-f-g)*, l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, referti medici, supporti informatici e atti di archivio in genere. Relativamente all'evento incendio la garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, l'assicurazione non vale per i danni e le perdite patrimoniali derivanti dalla pratica di:

- discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti a motore di qualsiasi genere;
- attività sportive con utilizzo di armi da fuoco;
- sports aerei in genere e paracadutismo;
- arti marziali;
- attività subacquee.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite patrimoniali subiti dai partecipanti a corse o gare.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PROPRIETARIO DI FABBRICATO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere in qualità di PROPRIETARIO DI FABBRICATO e delle relative pertinenze (ivi compresi parchi e giardini fino a ettari 1 di superficie, alberi, attrezzature sportive o ludiche, insegne e cartelli, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, strade private).

Il codice identificativo del FABBRICATO assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati Terzi i singoli condomini nonché i loro familiari e dipendenti per i danni dei quali sia responsabile il condominio come tale, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini verso gli altri e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o alienazione del FABBRICATO da parte

dello stesso; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- cagionati da infedeltà dei dipendenti o da appropriazione indebita.

Sono altresì esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, o loro porzioni, adibiti a:

- tribune / gradinate, stadi, arene, palazzi dello sport;
- cinema, teatri, anfiteatri, auditorium;
- discoteche, sale da ballo, night club;
- supermercati, ipermercati, centri commerciali;
- luoghi di culto o religiosi.

Condizioni Aggiuntive

C) Interruzione attività

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. d)*, l'assicurazione è estesa ai danni a Terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

D) Inquinamento

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. b-m)*, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'art. 18 L. 08/07/1986 n° 349.

Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

E) Danni da acqua condotta

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni (lett. m)*, l'assicurazione è estesa ai danni a cose di Terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- 1) guasto o rottura accidentali;
- 2) occlusione;
- 3) gelo

di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso.

Tale Condizione aggiuntiva viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del PROPRIETARIO DI TERRENO

Oggetto dell'assicurazione

La FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere in qualità di PROPRIETARIO DI TERRENO, compresi alberi, pozzi, capanni per gli attrezzi, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, insegne e cartelli, strade private presenti all'interno dell'area assicurata.

Il codice identificativo del rischio assicurato e la sua ubicazione, nonché i parametri per la determinazione del premio sono precisati in scheda copertura.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per:

- a) richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo;
- b) richieste di risarcimento pervenute entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'efficacia della polizza, quando questa sia intervenuta per decesso dell'Assicurato o alienazione del TERRENO da parte dello stesso; ciò a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del periodo di assicurazione. Resta comunque inteso che per uno o più sinistri denunciati nel suddetto quinquennio il limite massimo di risarcimento non potrà superare globalmente il massimale indicato in scheda copertura.

Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Scoperto

Fermo il massimale indicato in scheda copertura, limitatamente ai danni a cose la garanzia è prestata con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250 e con il massimo di Euro 25.000.

Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni*, sono esclusi dalla presente garanzia:

- corsi d'acqua, invasi e bacini naturali e artificiali presenti all'interno dell'area assicurata;
- terreni destinati a coltivazione agricola, allevamento e pascolo di bestiame;
- terreni adibiti in via non occasionale a parcheggio per veicoli a motore.

Quadro I

Tabella Codici delle Attività, dei Parametri e delle Condizioni Aggiuntive

CODICI ATTIVITÀ	CODICI PARAMETRI	CONDIZIONI AGGIUNTIVE
01 – Dirigente scolastico	001 – n° assicurati	B) Mense / bar / distributori automatici
02 – Responsabile Amministrativo scolastico	001 – n° assicurati	NO
03 – Insegnante scolastico (esclusa educazione fisica)	001 – n° assicurati	NO
04 – Insegnante scolastico (compresa educazione fisica)	001 – n° assicurati	NO
05 – Personale A.T.A.	001 – n° assicurati	NO
06 – Agenzia di viaggio (vendita biglietti e intermediazione viaggi)	002 – introiti (incluse le somme incassate per conto altrui)	B) Mense / bar / distributori automatici
07 – Tour operator (organizzazione viaggi)	002 – introiti (incluse le somme incassate per conto altrui)	B) Mense / bar / distributori automatici
08 – Associazione di volontariato (1 ^a classe di rischio)	001 – n° assicurati (iscritti all'associazione)	B) Mense / bar / distributori automatici
09 – Associazione di volontariato (2 ^a classe di rischio)	001 – n° assicurati (iscritti all'associazione)	B) Mense / bar / distributori automatici
10 – Associazione sportiva	001 – n° assicurati (iscritti all'associazione)	B) Mense / bar / distributori automatici
11 – Associazione o Circolo ricreativo-culturale	001 – n° assicurati (iscritti all'associazione / circolo)	B) Mense / bar / distributori automatici
12 – Guida alpina	001 – n° assicurati	NO
13 – Guida turistica	001 – n° assicurati	NO
14 – Gestore / proprietario di impianto sportivo	005 – n° campi bocce 006 – n° piscine 007 – n° campi calcio / rugby / football americano / baseball / softball 008 – n° campi calcetto / pallacanestro / pallavolo / pallamano / tennis 009 – n° piste pattinaggio 010 – n° piste atletica	A) Tribune / gradinate B) Mense / bar / distributori automatici
15 – Istruttore sportivo	001 – n° assicurati	NO
16 – Proprietario di fabbricato	011 – valore commerciale fabbricato adibito totalmente a civile abitazione 012 – valore commerciale fabbricato adibito parzialmente o non adibito a civile abitazione	C) Interruzione attività D) Inquinamento E) Danni da acqua condotta
17 – Proprietario di terreno	004 – superficie in ettari	NO

Sezione II – Responsabilità Civile verso i dipendenti

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO)

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, la FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/6/1965 n° 1124 e del D.Lgs. 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs. 23/2/2000 n° 38.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12/06/1984.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto.

Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Norme comuni alle garanzie RCT e RCO

Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La FONDIARIA-SAI assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La FONDIARIA-SAI ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della FONDIARIA-SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la FONDIARIA-SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA-SAI non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Rinuncia al cumulo di massimali

Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e precedenti coperture assicurative stipulate con la FONDIARIA-SAI a garanzia del medesimo rischio di responsabilità civile, con la stipulazione della presente polizza l'Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altri, l'assicurazione è limitata alla sola quota parte attribuibile all'Assicurato applicando il criterio della suddivisione paritetica degli oneri fra tutti i responsabili solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

Esclusioni

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali:

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- c) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili;
- d) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- e) alle cose di Terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;
- f) cagionati a cose di Terzi da incendio, scoppio, esplosione;
- g) alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di Terzi utilizzati dall'Assicurato;
- i) agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
- j) cagionati da furto e rapina;
- k) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;
- l) conseguenti ad errori o omissioni nella stipulazione o modifica di polizze assicurative, obbligatorie o

- facoltative, o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- m) cagionati da fuoriuscita d'acqua condotta da guasto e rottura d'impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici, nonché cagionati da umidità, stitico e insalubrità dei locali;
 - n) derivanti da merci di qualsiasi genere, prodotti alimentari e bevande dopo la loro consegna o somministrazione;
 - o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge.
 - p) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in scheda copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio annuo stabilito in scheda copertura.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla FONDIARIA-SAI l'indicazione degli introiti realizzati nello stesso periodo o di altri valori definitivi richiesti.

Sulla base di questi dati la FONDIARIA-SAI emette apposito documento e provvede a calcolare l'eventuale conguaglio del premio.

L'Assicurato è tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro i 60 giorni successivi a quello in cui ne riceve comunicazione.

Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato quale anticipo del conguaglio relativo al periodo assicurativo annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la FONDIARIA-SAI di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la FONDIARIA-SAI, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La FONDIARIA-SAI ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.



La Tutela Giudiziaria

Norme che regolano l'assicurazione della Tutela Giudiziaria

Definizione

Al seguente termine le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Dipendente

La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera alle dipendenze dell'Assicurato.

Oggetto della garanzia

La FONDIARIA-SAI assume a proprio carico – fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura, per sinistro e periodo assicurativo – l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante nella presente garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla FONDIARIA-SAI, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.

Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'**Oggetto della garanzia**, quest'ultima riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) difesa penale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per reato colposo o contravvenzione;
- d) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato;

- e) controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

L'assicurazione non è inoltre operante per le controversie:

- e) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
- f) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA-SAI;
- g) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- h) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente.

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si

considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Unione Europea e in Svizzera.

Gestione del sinistro

L'Assicurato dopo aver fatto alla FONDIARIA-SAI la denuncia del sinistro ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla FONDIARIA-SAI. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l'Assicurato sarà in ogni caso tutelato dal professionista da esso stesso scelto.

La FONDIARIA-SAI, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della FONDIARIA-SAI, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla FONDIARIA-SAI.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la FONDIARIA-SAI tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

L'Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interesse con la FONDIARIA-SAI, di scegliere un altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la FONDIARIA-SAI in merito alla gestione dei sinistri la decisione verrà demandata ad un arbitro designato dal comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni generali di assicurazione. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La FONDIARIA-SAI avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della FONDIARIA-SAI al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla FONDIARIA-SAI di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA-SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIARIA-SAI è

tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la FONDIARIA-SAI e il Contraente possono recedere dal contratto.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla FONDIARIA-SAI ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dalla FONDIARIA-SAI, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la FONDIARIA-SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della FONDIARIA-SAI ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla FONDIARIA-SAI e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

indirizzata alla Sede della FONDIARIA-SAI oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Competenza territoriale

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA-SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA-SAI lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA-SAI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 14 – Definizione di Terzo

Non sono considerati Terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- d) i collaboratori, dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell'Assicurato;
- e) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

